

721/2022

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
E
NeASS Lombardia**

Il giorno 5 del mese di luglio dell'anno duemilaventidue in Milano

TRA

“**Tribunale per i Minorenni di Milano**”, codice fiscale 97003470156, con sede in Milano, Via Giacomo Leopardi, 18, di seguito indicato come “**Tribunale Minorenni**”, nella persona del **Presidente, dott.ssa Maria Carla Gatto**, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta,

E

“**NeASS Lombardia - Network Aziende Speciali Sociali della Lombardia**”, di seguito indicato come NeASS, con sede in Bollate (MI) Piazza Martiri della Libertà 1, CF/P.IVA:97521020152 /12322860961, nella persona del **Presidente, Luigi Boffi**, nato a Desio (MI) il 16/07/1942, nella sua qualità di Legale Rappresentante, CF. BFFLGU42L16D286W, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta;

Premesso che:

- “il Tribunale Minorenni” opera ed interviene per assicurare e tutelare il rispetto dei diritti riconosciuti alle persone minori di età, in condizioni di rischio sociale giuridicamente rilevante, a favore delle quali emette provvedimenti di tutela a cui i Comuni sono tenuti a dar corso;
- le aziende speciali sono enti di diritto pubblico di proprietà dei soli comuni soci, costituite per svolgere servizi a favore di comuni singoli o associati, tra cui i servizi di tutela minori;
- NeASS è un network che raggruppa aziende speciali lombarde al fine di rappresentarle e supportarle nella gestione e organizzazione dei servizi;
- alcune aziende associate al Network NeASS ottemperano per conto dei Comuni associati al mandato della Autorità Giudiziaria, svolgendo servizi e progetti socio-educativi mirati di sostegno e protezione del minore e del nucleo familiare, in base alla propria organizzazione, al proprio sistema di risorse e alle metodologie socio educative di riferimento nel rispetto dei livelli essenziali dei servizi in campo socio-educativo;
- i provvedimenti emessi dal Tribunale Minorenni riguardano, per la maggior parte, situazioni pregiudizievoli per le persone di minore età, segnalate dai Servizi Sociali territoriali o dalle diverse agenzie educative alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni oppure portate a conoscenza del Tribunale direttamente dai familiari delle persone di minore età.

Considerato che:

- l'attuale complessità sociale, il crescente disagio delle famiglie e le conseguenti maggiori difficoltà di bambini ed adolescenti provocano un costante aumento delle situazioni segnalate al Tribunale per i Minorenni, con un pari incremento del coinvolgimento dei servizi territoriali;
- la risposta giudiziaria deve essere data alle persone interessate nel più breve tempo possibile, al fine di ridurre drasticamente la situazione di pregiudizio in cui versano le persone di minore età, assicurando loro il riferimento familiare o eterofamiliare più appropriato ed adeguato;

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

- il disposto di cui all'art. 79 bis della legge 184/1983, come introdotto dall'art. 100 del D. Lgs. 28/12/2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219", rende ancora più necessario ed urgente un migliore coordinamento tra Autorità Giudiziaria e i Servizi territoriali;
- il raggiungimento delle finalità sopra indicate rende particolarmente opportuna una collaborazione più stretta, efficiente ed efficace tra Autorità Giudiziaria minorile e Servizi per la tutela dei diritti dei minori, e/o con le Aziende che li gestiscono, con la facilitazione dell'interscambio di informazioni sulle situazioni in carico.

Tutto ciò premesso, fra le parti **si conviene e si concorda quanto segue:**

Articolo 1 - Oggetto del Protocollo d'Intesa

Il presente Accordo disciplina le modalità collaborative tra "Tribunale Minorenni di Milano" e NeASS, ente di rappresentanza delle aziende associate e promotore di un più funzionale rapporto tra le stesse e il Tribunale Minorenni di Milano, al fine di facilitare l'interscambio di informazioni sulle situazioni in carico, assicurare risposte in tempi brevi nelle situazioni di pregiudizio per le persone di minore età e monitorare l'esecuzione degli interventi disposti.

Articolo 2 – Modalità di collaborazione

1. La collaborazione tra il Tribunale per i Minorenni di Milano e le aziende speciali associate a NeASS riguarderà le procedure riguardanti i casi di competenza territoriale dei Comuni soci delle aziende stesse.
2. La collaborazione si svolgerà attraverso la messa a disposizione del Tribunale Minorenni di Milano di un assistente sociale con particolare esperienza nella gestione dei servizi di tutela minori, che opererà direttamente nella sede del Tribunale con la funzione principale di facilitare lo svolgimento delle pratiche relative ai procedimenti di tutela dei minori.
3. I compiti e le mansioni principali dell'assistente sociale di NeASS presso il Tribunale dei Minori saranno:
 - facilitare la presa in carico dei singoli casi attraverso una maggiore disponibilità di informazioni ad essi relative;
 - promuovere/facilitare il rispetto dei termini per l'invio delle relazioni sociali, per le convocazioni e le decisioni e quant'altro favorisca un lavoro sinergico e tempestivo tra Tribunale e Servizi;
 - in situazioni particolarmente complesse eventualmente, provvedere a una prima, informale verifica presso i Servizi Sociali della situazione familiare in questione;
 - facilitare, in caso di massima urgenza, il rapporto tra il Giudice Delegato ed i Servizi territoriali, aziendali e dei Comuni;
 - consultare i fascicoli relativi ai minori abitanti nel territorio dei Comuni rientranti nell'ambito di competenza del Tribunale Minorenni di Milano e soci delle aziende di NeASS, quando opportuno per la raccolta di ulteriori informazioni necessarie per il procedimento di tutela;
 - fornire dati conoscitivi e supporto nella analisi di alcune tematiche ricorrenti, a partire dalle situazioni più complesse e onerose, per individuare intese operative generalizzabili che facilitino il lavoro tra Autorità Giudiziaria e Servizi.

Articolo 3 – Coordinamento delle attività

1. L'attività sarà coordinata congiuntamente dal Tribunale per i Minorenni, che individuerà un Giudice Delegato, e da NeASS attraverso il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento e suo delegato per tale attività.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'MCC'.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

1. Per quanto di rispettiva competenza, le Parti si impegnano:

il Tribunale per i Minorenni di Milano a:

- individuare un Giudice delegato quale referente del Servizio;
- individuare un locale da adibire ad ufficio dedicato all'attività dell'Assistente Sociale messa a disposizione da NeASS, opportunamente attrezzato, con i necessari dispositivi di office automation;
- facilitare la collaborazione delle Cancellerie con l'Assistente Sociale di NeASS.

NeASS Lombardia a:

- mettere a disposizione presso il Tribunale per i Minorenni un Assistente Sociale, in rappresentanza delle aziende associate a NeASS firmatarie, per lo svolgimento delle attività collegate agli obiettivi di cui sopra; dettaglio orari e giornate della presenza settimanale dell'assistente sociale saranno definiti successivamente d'intesa con il Tribunale stesso;
- garantire la continuità della presenza dello stesso operatore, salvo motivi eccezionali che ne impongano la sostituzione;
- fornire gli indirizzi relativi ai Servizi aziendali interessati alle attività;
- operare affinché siano assicurate al Giudice delegato, in tempi congrui, le informazioni richieste, le relazioni attese o gli eventuali monitoraggi.

Articolo 5 – Monitoraggio e verifica

1. Le Parti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, concordano sulla necessaria opportunità di costante raccordo tecnico ed organizzativo, secondo le esigenze evidenziate nel presente protocollo.
2. A tale fine saranno effettuate valutazioni periodiche congiunte almeno trimestrali con lo scopo di proporre eventuali utili modifiche e/o integrazioni.

Articolo 6 – Mezzi finanziari

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di perseguire le finalità oggetto del presente protocollo e che lo stesso non comporta alcun reciproco impegno od onere di tipo economico.

Articolo 7 - Durata del Protocollo

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed avrà validità di 12 mesi in via sperimentale fatta salva la possibilità di rinnovo a seguito valutazione delle parti

Articolo 8 - Risoluzione dell'Accordo

1. Il presente Accordo può essere risolto in qualsiasi momento per scioglimento consensuale mediante atti adottati dalle Parti.

per il Tribunale per i Minorenni di Milano

IL PRESIDENTE

Maria Carla Gatto

Maria Carla Gatto

per NeASS Lombardia

Il Presidente

[Firma]

